

Comune di Serravalle Sesia (Vercelli)

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 18/04/2024 DI “APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE PARZIALE N. 4 AL VIGENTE P.R.G.C. AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ART. 17 DELLA LEGGE REGIONALE N.56/77 E S.M.I.”

Il Sindaco:

Premesso che:

- Il Comune di Serravalle Sesia è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 29 Agosto 2017, n. 30-5564.
 - Al P.R.G.C., successivamente sono state apportate le seguenti modifiche e varianti:
 - o modifica n. 1 al P.R.G. vigente non costituente variante ai sensi del comma 12 dell'articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. in data 24/04/2018 approvata con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 15 con i poteri del Consiglio Comunale;
 - o variante parziale n. 1 al P.R.G. ai sensi del comma 5 dell'articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. approvata con Delibera Consiglio Comunale n. 44 del 18/12/2019;
 - o variante parziale n. 2 al P.R.G. ai sensi del comma 5 dell'articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. approvata con Delibera Consiglio Comunale n. 31 del 29/06/2021;
 - o variante parziale n. 3 al P.R.G. ai sensi del comma 5 dell'articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. approvata con Delibera Consiglio Comunale n. 50 del 21/12/2021.
 - o modifica n. 2 al P.R.G. vigente non costituente variante ai sensi del comma 12 dell'articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. approvata con Deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del 28.03.2023.
- Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 31 ottobre 2023 di “Adozione della variante parziale n. 4 al vigente Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi del comma 5 dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i.” riguardante le seguenti variazioni:
- 1) la variazione di un'area di mq 3.360 destinata a servizi (Fp) e precisamente a spazi attrezzati a parco, gioco e sport legati alla zona produttiva insediata (B4);
 - 2) la trasformazione di una superficie di mq 1.560 attualmente in parte destinata ad orti e verdi urbani ed in parte a residenziale da insediare (C) in area produttiva insediata (B4);
 - 3) la variazione di tipo normativo, riferita all'unica zona che il P.R.G. comprende nella sottoclasse 3b1, al fine di garantire, in caso di ristrutturazione, la riduzione del rischio derivante dalla possibile esondazione del fiume Sesia.

Visto che la presente Variante è risultata qualificabile come parziale ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della L.R. 56/1977 e s.m.i. in quanto soddisfa le seguenti condizioni:

- a) non ha modificato l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non ha modificato in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non ha ridotto la quantità globale delle aree a servizi di cui agli articoli 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla citata legge;
- d) non ha aumentato la quantità globale delle aree a servizi di cui agli articoli 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla citata legge;
- e) non ha incrementato la capacità insediativa residenziale prevista all'atto di approvazione del PRG vigente;
- f) non ha incrementato le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal vigente PRG, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento;

- g) non ha inciso sull'individuazione delle aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità all'utilizzo urbanistico dal PRG vigente;
- h) non ha modificato gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Accertato che non ricorrendo i presupposti di esclusione di cui al comma 9 dell'articolo 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i. per questo tipo di variante urbanistica, il comma 8 dell'art. 17 prevede che la stessa sia sottoposta a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS.

Considerato che si è ritenuto di procedere alla verifica di assoggettabilità a VAS in maniera contestuale all'iter di approvazione della variante così come previsto dalla DGR n. 25-2977 del 29 febbraio 2016.

Dato atto che:

- il progetto di Variante è stato pubblicato, dal 07/11/2023 al 07/12/2023 all'Albo Pretorio online e contestualmente depositato presso il Servizio Edilizia-Urbanistica per trenta giorni consecutivi e che dal 15° giorno al 30° giorno non sono pervenute osservazioni sia di carattere urbanistico sia di carattere ambientale da parte di associazioni o cittadini.
- in data 07/11/2023 con PEC protocollo n 10106 è stata inviata alla Provincia di Vercelli la Delibera di C.C. 35/2023 con la relativa documentazione per l'espressione del parere di compatibilità e per la verifica di assoggettabilità alla VAS. In data 14/11/2023, a seguito di un disguido di ricevimento (riscontrato dalla stessa Provincia), veniva ritrasmessa alla Provincia di Vercelli la documentazione citata.
- con posta certificata del 07/11/2023 protocollo n. 10104 e n. 10105 veniva inviato il documento di verifica di assoggettabilità a V.A.S. ed il progetto di variante parziale, all' A.S.L. e all'A.R.P.A. di Vercelli richiedendone il contributo tecnico.
- la Provincia di Vercelli, Servizio di Pianificazione Territoriale, con nota PEC del 21/11/2023 pervenuta al protocollo al n. 10587 comunicava, ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i., l'avvio del procedimento relativo alla "Pronuncia di compatibilità della variante parziale n. 4 al P.R.G.C. adottata con D.C.C. n. 35 del 31/10/2023", specificando che "gli elaborati utili all'avvio del procedimento sono pervenuti a mezzo e-mail in data 14/11/2023, il procedimento di cui all'oggetto è stato pertanto avviato in data 15/11/2023; la conclusione dello stesso è stabilita entro 30 giorni a decorrere dal 15/11/2023";

Visto che:

- entro i suddetti termini, ovvero entro il 15/12/2023, non è prevenuta, da parte della stessa Provincia, pronuncia di compatibilità di cui al comma 7 dell'articolo 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i..
- relativamente al contributo tecnico sul documento di verifica di assoggettabilità alla V.A.S.:
 - o in data 07/12/2023 protocollo n.11151 l'A.R.P.A., Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est – Attività di Produzione Nord Est, ha inviato il proprio contributo tecnico.
 - o la Provincia di Vercelli, Area Ambiente e territorio – Servizio di Pianificazione Territoriale, ha trasmesso il proprio contributo in data 14/12/2023 protocollo n. 11340.
 - o l'A.S.L. di Vercelli non si è espressa.

Visto il parere espresso dall'Organo Tecnico Comunale in data 26/03/2024 e la Deliberazione Giunta Comunale n. 42 / 2024 con la quale, ai sensi del D.Lgs 152 /2006 e s.m.i, della L.R. 56/1977 e s.m.i., della D.G.R. 29/02/2016 N. 25-2977 e della L.R. 13 del 19/07/2023, si esclude la Variante parziale n. 4 del PRGC vigente dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica.

Visto che la pronuncia della Provincia di Vercelli sulla compatibilità è da intendersi positiva, in quanto non è pervenuta né entro i termini di cui al comma 7 dell'articolo 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i. né successivamente.

Valutato che con separati atti amministrativi verrà dato avvio alle procedure di revisione del Piano di Classificazione Acustica, come proposto dalla Provincia di Vercelli e suggerito dall'Organo Tecnico Comunale.

Ritenuto di dover aderire alla proposta di stralcio della variazione n. 3 di tipo normativo, così come formulato dalla Provincia di Vercelli e condiviso dall'Organo Tecnico.

Visto che le Norme di Attuazione non variano rispetto alle Norme di Attuazione di cui alla Variante Parziale n. 2 al PRG approvata con D.C.C. n. 31 del 29/06/2021, si ritiene di stralciare il fascicolo delle Norme Tecniche di Attuazione dagli elaborati oggetto di approvazione della presente variante parziale n. 4 al vigente P.R.G.C..

Presa visione del progetto definitivo di Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C. vigente redatto dallo Studio Associato di Architettura dott. arch. Giampiero Gioria e dott. arch. Sylvie Giulini, con sede in Romagnano Sesia, rielaborato secondo quanto al punto precedente composto da:

elaborati urbanistici:

- a) Relazione
- b) Tavola 3A-2 scala 1:5000
- c) Tavola 3B-2 scala 1:5000
- d) Tavola 3E-2 scala 1:5000
- e) Tavola 3C-7 scala 1:2000

elaborati ambientali:

- Verifica di assoggettabilità a V.A.S.

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di proporre l'approvazione definitiva della variante parziale n. 4 al P.R.G. vigente, ai sensi del comma 5, dell'articolo 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i. secondo quanto indicato negli elaborati tecnici resi agli atti.

Visto il comma 5, dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i.

Visto il contestuale comma 8 dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i.

PROPONE

1. di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, ai sensi del comma 5, dell'articolo 17, della L.R. 56/77 s.m.i. per i motivi espressi in narrativa, gli atti di progetto definitivo 4^a Variante parziale al Piano Regolatore Generale Comunale, come da elaborati tecnici redatti dagli Architetti Gian Piero Gioria e Sylvie Giulini, costituiti da:

elaborati urbanistici:

- a) Relazione
- b) Tavola 3A-2 scala 1:5000
- c) Tavola 3B-2 scala 1:5000
- d) Tavola 3E-2 scala 1:5000
- e) Tavola 3C-7 scala 1:2000

elaborati ambientali:

- o Verifica di assoggettabilità a V.A.S.

3. di dare atto che la variante è stata esclusa dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica con Deliberazione Giunta Comunale n. 42 del 26/03/2024;

4. di dare atto che la variante assume le caratteristiche di variante parziale ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della L.R. 56/77 e s.m.i. in quanto:

- a) non viene modificato l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non viene modificato in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;

- c) non viene ridotta la quantità globale delle aree a servizi di cui agli articoli 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla citata legge;
 - d) non viene aumentata la quantità globale delle aree a servizi di cui agli articoli 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla citata legge;
 - e) non viene incrementata la capacità insediativa residenziale prevista all'atto di approvazione del PRG vigente;
 - f) non vengono incrementate le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal vigente PRG, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento;
 - g) non incide sull'individuazione delle aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità all'utilizzo urbanistico dal PRG vigente;
 - h) non vengono modificati gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.
5. di dare atto che gli ambiti oggetto di modifica sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali che ne attuano le previsioni;
6. di dare atto che sussiste, ai sensi dell'articolo 17 comma 5 della L.R. n. 56/77e s.m.i., la compatibilità con i piani sovra comunali;
7. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa alla Provincia di Vercelli e alla Regione Piemonte unitamente agli elaborati approvati, secondo le modalità previste dall'articolo 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.
8. di dare atto che la presente variante parziale diventa efficace a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi del comma 7 dell'articolo 17 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i..

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

Di fare propria ad ogni effetto di legge la succitata proposta intendendo la stessa qui di seguito integralmente riportata.

Omissis